

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA



Bando per contributi a supporto della transizione digitale ed ecologica delle imprese

2024-2025



SOMMARIO

Articolo 1 – Finalità	3
Articolo 2 – Ambiti di intervento	3
Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione	4
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	5
Articolo 5 – Soggetti destinatari dei contributi	6
Articolo 6 – Fornitori di beni e servizi	6
Articolo 7 – Spese ammissibili	7
Articolo 8 – Normativa Europea di riferimento	8
Articolo 9 – Cumulo	g
Articolo 10 – Presentazione delle domande	g
Articolo 11 – Valutazione domande, formazione graduatoria, concessione	10
Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi	11
Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del contributo	11
Articolo 14 – Controlli	13
Articolo 15 – Revoca del contributo	13
Articolo 16 – Rinuncia al contributo	13
Articolo 17 – Responsabile unico del procedimento (RUP)	13
Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy	13



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova - di seguito Camera di Commercio -, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 e in attuazione del Progetto "Doppia Transizione Digitale ed Ecologica" (approvato dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* per il periodo 2023/2025, con decreto del 23 febbraio 2023), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale ed ecologica nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative *green oriented e* di digitalizzazione, con particolare attenzione a quelle svolte in ottica ecologica e di aderenza ai criteri ESG (ecologica, sociale e di *governance*).

Nello specifico, l'iniziativa "Bando per contributi a supporto della transizione digitale ed ecologica delle imprese 2024-2025" risponde ai seguenti obiettivi:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 sostenibili;
- implementare nuovi modelli organizzativi, mediante l'adozione di strumenti e sistemi tecnologici, che aumentino la produttività e il grado di digitalizzazione e sostenibilità dell'azienda;
- promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze/tecnologie digitali e sostenibili;
- sostenere il processo di innovazione tecnologica e rivoluzione ambientale volto a favorire l'economia e lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità;

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

- 1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato dal presente Bando.
- 2. Gli interventi previsti dai suddetti progetti, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, e le relative spese di cui all'art. 7, **devono** riguardare:
 - interventi di consulenza e/o formazione, rientranti in almeno una delle tipologie indicate al successivo comma 3; tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili;
 - acquisto di beni e servizi strumentali, strettamente e direttamente funzionali alle tipologie indicate al successivo comma 3, nel limite massimo dell'70% dei costi ammissibili;
- 3. Il presente Bando considera ammissibili le spese relative a:
 - > Transizione ecologica ed energetica/ESG:
 - a) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
 - b) Audit Energetici: finalizzati a valutare la situazione iniziale ("as is") dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
 - c) sistemi per la misurazione, monitoraggio continuo, adozione di modelli coerenti con modelli di sviluppo sostenibile secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) con riferimento ai 17 obiettivi delle Nazioni unite (SDGs);



- d) attivazione di percorsi di allineamento per le seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14000, EMAS, ISO/IEC 27000-series, UNI ISO 26000, SA 8000, UNI-EN ISO 9000, ISO 50001, UNI ISO 37001:2016, UNI PDR 125:2022¹;
- e) progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

> Transizione digitale 4.0:

- f) robotica avanzata e collaborativa;
- g) interfaccia uomo-macchina;
- h) manifattura additiva e stampa 3D, prototipazione rapida;
- i) internet delle cose e delle macchine;
- j) cloud, fog e quantum computing;
- k) cyber security e business continuity, simulazione e sistemi cyberfisici;
- I) big data e analytics, sistemi EDI electronic data interchange;
- m) intelligenza artificiale;
- n) blockchain;
- o) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D), tecnologie per l'in-store customer experience;
- p) integrazione verticale e orizzontale;
- q) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
- r) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc.), system integration applicata all'automazione dei processi;
- s) sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via internet, programmi di digital marketing per e-commerce, geolocalizzazione, sistemi fintech;
- t) connettività a Banda Ultralarga;

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad euro 300.000,00 (Trecentomila/00).
- 2. I contributi avranno un importo unitario pari al 70% delle spese ammissibili e rendicontate (al netto dell'IVA, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero) e un importo massimo di euro 4.000,00 (Quattromila/00), non comprensivo dell'eventuale rating di legalità di cui al successivo comma 4;
- 3. La spesa minima del progetto presentata dall'impresa deve ammontare almeno ad euro 1.000,00 (Mille/00).

EMAS – sistema di controllo e gestione ambientale

ISO/IEC 27000-series – Gestione della sicurezza delle informazioni

UNI ISO 26000 – quida alla responsabilità sociale

SA 8000 – responsabilità sociale

UNI-EN ISO 9000 – sistemi di gestione per la qualità

ISO 50001 – sistema di aestione dell'energia

UNI ISO 37001:2016 – Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

UNI PDR 125:2022 - Parità di genere

¹ UNI EN ISO 14000 – Sistema di gestione ambientale



- 4. Alle imprese in possesso del *rating* di legalità², in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del contributo, viene riconosciuta una premialità di euro 250,00 (Duecentocinquanta/00) nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
- 5. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili e rendicontate.
- 6. I contributi sono erogati con l'applicazione della **ritenuta d'acconto del 4**% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 7. I contributi, in numero di **75** (settantacinque), sono ripartiti sulla base dell'incidenza del Settore economico di riferimento nel territorio dell'Area Metropolitana di Genova, come da tabella seguente:

Settori di attività economica	Incidenza % diritto annuale per settore	Numero contributi	Importi in €
Agricoltura	1,15	1	4.000,00
Artigianato	14,75	11	44.000,00
Industria	13,65	10	40.000,00
Commercio	26,12	19	76.000,00
Cooperative	0,71	1	4.000,00
Turismo	8,05	6	24.000,00
Trasporti e spedizioni	7,65	6	24.000,00
Credito	2,19	2	8.000,00
Assicurazioni	1,73	1	4.000,00
Servizi alle imprese	19,98	15	60.000,00
Altri settori	4,02	3	12.000,00
Totale	100,00	75	300.000,00

- 8. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da un Settore all'altro, secondo quanto indicato all'articolo 11;
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



- siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³ e s.m.i.⁴;
- abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Genova;
- siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- abbiano assolto gli obblighi contributivi [DURC]e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁵:
- 2. Le imprese che hanno ottenuto il contributo relativo al Bando Voucher Digitali I4.0 nelle annualità 2022 o 2023 possono richiedere il contributo, di cui al presente Bando, unicamente per interventi relativi alla Transizione ecologica ed energetica/ESG; verranno pertanto considerate ammissibili, per tali richieste, esclusivamente le spese di cui all'art. 2 comma 3 lettera a), b), c), d) ed e) del presente Bando.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

- 1. I contributi sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
- 2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

- 1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Domanda in cui si presentano come fornitori.
- 2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.6

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

 $^{^4}$ Rispetto dei criteri come definiti, in ultimo, dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775.

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli

⁶ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di



- 3. Ai fini del presente Bando, l'impresa deve avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - a) Energy Manager nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge 10/91;
 - b) EGE Esperti in Gestione dell'Energia certificati a fronte della norma UNI CEI 11339:2023⁷ da enti accreditati;
 - c) Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici e altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - d) Digital Innovation Hub (DIH), Ecosistemi Digitali per l'Innovazione (EDI), European Digital Innovation Hub (EDIH);
 - e) Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - f) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
 - g) Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-ditrasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm);
 - h) Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - i) Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm);
 - i) **ulteriori fornitori** a condizione che:
 - essi abbiano realizzato nell'ultimo quinquennio almeno cinque attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, relativi alle tipologie di cui all'art. 2, comma 3. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una **autocertificazione** attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo (scaricabile dal sito internet camerale www.ge.camcom.gov.it alla sezione Punto Impresa Digitale).
 - Relativamente ai **soli servizi di formazione**, l'impresa può avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
- 4. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 7 comma 1, lettera b).

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

- 1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione: devono rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili
 e devono essere relativi a una o più tipologie tra quelle previste all'art. 2, comma 3 del presente
 Bando;

coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁷ Norma UNI CEI 11339:2023: definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), ossia quel soggetto che in grado di promuovere e gestire l'uso razionale dell'energia con l'obiettivo di migliorare il livello di prestazione energetica.



- b) acquisto di beni e servizi strumentali⁸ (inclusi dispositivi e spese di connessione): dovranno essere **strettamente e direttamente funzionali alle tipologie di cui all'art. 2, comma 3** del presente Bando, **nel limite massimo dell'70% dei costi ammissibili**;
- 2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili:
 - le spese per macchinari e attrezzature (ad es. pc, stampanti, telefoni cellulari, ecc.) non rientranti nella tipologia di spese di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b);
 - le spese per il trasporto, vitto e alloggio;
 - le spese per servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - le spese amministrative per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - le spese per servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
- 3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità:
 - il riferimento a quali tipologie di interventi, tra quelle indicate all'art. 2, comma 3 del presente
 Bando, si riferisce la spesa;
 - l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
- 4. Per essere ammesse a contributo tutte le spese devono tassativamente essere fatturate e liquidate a partire dal 1° giugno 2024 fino al 120° giorno successivo alla data di concessione del contributo.
- 5. **Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero. Per tale fattispecie dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti n. 2023/2831 (GUUEE L/2023/ del 15. 12.2023) e n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), come modificato dal Regolamento 2019/316 del 21.02.2019 ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
- 2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

⁸ Si considerano costi ammissibili anche le licenze d'uso, i canoni e il leasing riferibili al periodo di ammissibilità delle spese di cui all'art. 7 comma 4.

⁹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



ARTICOLO 9 - CUMULO

- 1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a. con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
- 2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov:

dalle ore 9:00 di venerdì 13 settembre 2024 alle ore 21:00 di venerdì 27 settembre 2024.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

- 2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **modulo di procura per l'invio** (scaricabile dal sito internet camerale www.ge.camcom.gov.it alla sezione Punto Impresa Digitale; sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente; acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);
 - b) **copia del documento di identità** del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
- 3. A pena di esclusione, alla pratica deve essere allegata la seguente documentazione:
 - <u>a)</u> **MODELLO BASE** generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - Modulo di Domanda, disponibile sul sito internet camerale <u>www.ge.camcom.gov.it</u> alla sezione Punto Impresa Digitale;
 - Modulo di Progetto, disponibile sul sito internet camerale <u>www.ge.camcom.gov.it</u> alla sezione Punto Impresa Digitale, firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante.

È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui al precedente punto 2 e deve contenere le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- indicazione delle tipologie a cui fa riferimento l'intervento proposto tra quelle indicate all'art. 2, comma 3 del presente Bando;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tipologie di intervento, tra quelle previste all'art. 2, comma 3 del presente Bando, si riferisce;
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;



- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'art. 6 comma 3, lettera j) del presente Bando relativamente agli "ulteriori fornitori", ove applicabile.
- 4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati non saranno ammessi auto preventivi).
- 5. Alla pratica telematica deve essere allegato, **pena l'esclusione**, il modello **F23** relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito www.ge.camcom.gov.it alla sezione Punto Impresa Digitale (salvo i casi di esenzione).
- 6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo **PEC**, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sulla domanda di contributo. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
- 7. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DOMANDE, CONCESSIONE

- 1. È prevista una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande ripartite secondo il Settore economico di riferimento ai sensi della tabella all'art. 3 comma 8 del presente Bando.
 - Nel caso le richieste di uno o più settori rimangano inevase, le richieste ulteriori vengono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo, indipendentemente dal settore economico di riferimento
 - Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua le seguenti verifiche:
 - attinenza dell'intervento con le tematiche Transizione ecologica ed energetica/ESG e Transizione digitale 4.0;
 - appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco di cui all'art. 6 comma 3 del presenta Bando;
 - coerenza dell'eventuale intervento formativo con gli ambiti di cui all'art. 2, comma 3, del presente Bando.
- 2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
- 3. Al termine della fase di valutazione verranno formati gli elenchi seguenti, approvati dal Segretario generale con propria Determinazione e pubblicati sul sito della Camera di Commercio alla sezione Punto Impresa Digitale:
 - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili che costituisce provvedimento di Concessione del contributo, corredato di Codice Unico di Progetto (CUP),
 - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili (che superano la soglia minima prevista per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).
- 4. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva le possibilità di cui all'art. 3, comma 8 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della Determinazione



di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

- 1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) e lettera b);
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.
- 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di Commercio di Genova all'indirizzo cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art.
 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante
 pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale
 www.ge.camcom.gov.it alla sezione Punto Impresa Digitale, sono fornite le istruzioni operative per
 la trasmissione telematica della rendicontazione.
- 2. La rendicontazione deve essere presentata entro 130 (centotrenta) giorni naturali consecutivi dalla data di concessione. L'impresa quindi, dopo la conclusione del progetto, che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo, ha ulteriori 10 (dieci) giorni naturali consecutivi per presentare la rendicontazione.

Alla rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ge.camcom.gov.it alla sezione Punto Impresa Digitale), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) **copia delle Fatture e degli altri documenti di spesa** di cui alla lettera a), debitamente quietanzati e con i requisiti di seguito specificati:
 - devono essere intestati al beneficiario, leggibili e chiari;
 - devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), indicato nel provvedimento di concessione, pena l'esclusione del documento di spesa dal computo della spesa ammissibile;



- i titoli di spesa emessi prima della comunicazione del codice CUP da parte della Camera di Commercio possono essere regolarizzati mediante la realizzazione di una integrazione elettronica (autofattura) da unire all'originale, la quale deve contenere sia il riferimento della fattura da integrare sia il codice CUP e deve essere trasmessa al Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI), secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (cfr paragrafi 6.2 e 6.4 anche se riferito al "reverse charge"). L'integrazione elettronica della fattura priva di CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20);
- c) **copia dei Pagamenti effettuati** esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
- d) nel caso dell'attività formativa, **Dichiarazione di Fine Corso e copia dell'Attestato di Frequenza** per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- e) **Relazione Finale** firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate;
- f) Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato su https://impresa.italia.it/cadi/app/login cassetto digitale dell'imprenditore) oppure il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Specialist della CCIAA di Genova, per coloro che richiedono il contributo unicamente per interventi relativi alla Transizione digitale 4.0;
- g) Report di SUSTAINability, self-assessment che misura quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito https://esg.dintec.it; per coloro che richiedono il contributo unicamente per interventi relativi alla Transizione ecologica ed energetica/ESG.
- 3. Tale documentazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere Servizi e-gov, entro e non oltre 130 (centotrenta) giorni naturali dalla data di concessione del contributo.
- 4. Per quanto attiene alla conferma del contributo aggiuntivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il possesso di *rating* di legalità, la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese alle quali era stato riconosciuto in fase di concessione; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta più in possesso al momento della liquidazione del contributo, il relativo contributo aggiuntivo verrà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente. Se l'impresa non era in possesso del *rating* di legalità in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento.
- 5. L'ammissibilità delle spese è valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa, tranne nel caso in cui le spese scendano sotto l'importo minimo, comportando un preavviso di rigetto. La presenza di spese sostenute e/o pagate fuori dei termini di chiusura del progetto, previsti dal presente Bando, non sono considerate ammissibili, comportando una decurtazione dell'importo del contributo, con eventuale esclusione dalla liquidazione del contributo se la spesa complessiva scende al di sotto del minimo previsto dal presente bando.
 - La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della documentazione di rendicontazione per disguidi tecnici.
 - È facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.



ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - c) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a g);
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
- 2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RINUNCIA AL CONTRIBUTO

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC <u>cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it</u> indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Nome impresa – RINUNCIA BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DELLE IMPRESE 2024-2025".

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Carbone, Responsabile Settore Innovazione della Camera di Commercio di Genova.

ARTICOLO 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

- 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
- 2. **Finalità del trattamento e base giuridica**: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:



- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.
 - Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
- 3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
- 4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
 - I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità e adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
 - Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici e Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
- 5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
- 6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.



7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova con sede legale in Via Garibaldi 4, P.I. e C.F. 00796640100 tel. 01027041, email: camera.genova@ge.camcom.it, pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it.